**Studio legale Avv. Gian Pietro Dalli, Via Palestro n. 31 (56127) PISA**
**Tel. e Fax 050/970974 – Cell. 338/1042260**
**E-mail gianpietro.dalli@tin.it**
**PEC gianpietro.dalli@pecordineavvocatipisa.it**

**9 maggio 2024**

**Tema**

Architetto iscritto all'Albo e dipendente del Comune – Autorizzato dall'ente a svolgere la Direzione dei lavori di ristrutturazione della propria casa – Ammissibilità – Esclusione – Conflitto di interessi tra il ruolo di esercente un servizio di pubblica necessità e quello di committente (art. 359 c.p., art. 29 T.U. Edilizia, artt. 6, 14, 23, 31 Codice deontologico).

* * *

**Parere**

Il Direttore lavori svolge un "servizio di pubblica necessità" (art. 29 T.U. Edilizia e art. 359 Codice Penale) e se dipendete pubblico autorizzato dal datore di lavoro la prestazione costituisce anche un atto di "libera" professione (lavoro autonomo).

Essendo autorizzato dal datore di lavoro si applica l'art. 12 del Codice deontologico (Pec all'Ordine di appartenenza) tuttavia prima di questo adempimento formale occorre confrontarsi con gli interessi correlati alla funzione di Direttore dei lavori ancorché svolta una tantum.

Il limite che vedo è il conflitto di interessi tra il ruolo di esercente un servizio di pubblica necessità e l'essere il proprietario dell'immobile e dunque committente dei lavori da dirigere. Del conflitto di interessi il Codice deontologico si occupa agli artt. 6, 14, 23 e 31 vietando di assumere incarichi se ricorre questa condizione.

Nel caso in esame non si tratta però solo di un conflitto tra interessi privati (superabile) ma di un contrasto tra l'interesse pubblico sotteso alla funzione di Direttore dei lavori e quello privato di committente che può incidere negativamente sull'espletamento del servizio di pubblica necessità svolto dalla stessa persona.

Un secondo possibile conflitto di interessi sussisterebbe allorché l'architetto lavorasse nella U.O. Edilizia privata dello stesso Comune. Mi auguro però che non ricorra questa ipotesi perché altrimenti il quesito non doveva nemmeno essere formulato.

A mio avviso il conflitto tra interesse pubblico e interesse privato sopra richiamato esclude che l'architetto possa assumere la DL nel caso di specie.

Aggiungo che comunque gli iscritti all'Albo autorizzati dal datore di lavoro pubblico a svolgere prestazioni di natura libero professionale (anche una tantum) devono :

**1)** avere la copertura assicurativa contro la RC Professionale (art. 5 D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137; artt. 11 e 34 Codice deontologico);

**Studio legale Avv. Gian Pietro Dalli, Via Palestro n. 31 (56127) PISA**
**Tel. e Fax 050/970974 – Cell. 338/1042260**
**E-mail gianpietro.dalli@tin.it**
**PEC gianpietro.dalli@pecordineavvocatipisa.it**

**2)** essere in regola con l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento continuo (art. 7 D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137; artt. 9 e 11 Codice deontologico).

Quando il professionista (dipendente o meno) lavora per se stesso non sussiste la questione dell'assenza di compenso dal punto di vista deontologico e/o della concorrenza tra colleghi.

Il problema nel caso specifico è come detto il conflitto di interessi per la funzione di interesse pubblico che svolge il direttore dei lavori anche nel caso di interventi in ambito di edilizia privata. Esplicativa in questo senso la definizione di professionista esercente un servizio di pubblica necessità contenuta nell'art. 359 del Codice Penale in base al quale sono tali i privati che esercitano una professione in virtù della abilitazione dello Stato *"... quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi"* (vedi in questo senso la responsabilità del DL a termini dell'art. 29 T.U. Edilizia).
Quale affidamento può dare al Comune il DL che sia anche committente dei medesimi lavori che deve controllare?

Spero di avere risposto
Cordiali saluti

Pisa, 9 maggio 2024

Avv. Gian Pietro Dalli